Sentenza n. 135/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo Grasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

nel giudizio iscritto al n. 37688 del registro di segreteria, del registro di segreteria, sul ricorso presentato da XX, (C.F. XX) nato a XX , rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pisani (C.F. PSNFBA63P29H501G– pec: fabiopisani@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla Circonvallazione Clodia 36/A

contro

Ministero della Difesa, Direzione generale della Previdenza militare e della leva (c.f. 80425650589 – pec: previmil@postacert.difesa.it), rappresentato e difeso dal Capo Divisione Col. CCRN Maurizio MACARI (C.F. MCRMRZ65M27E506G)

nonché contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., codice fiscale 80078750587, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis (c.f. DLNLRI71C45B180L – pec: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it) elettivamente domiciliata in Bari, presso l'Avvocatura Regionale dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

VISTO il codice di giustizia contabile;

UDITE le parti presenti all'udienza del 26 maggio 2025

FATTO

Con ricorso depositato in data XX il ricorrente ha convenuto in giudizio le odierne intimate al fine di sentir:

a) accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire gli assegni accessori per cumulo di infermità (Tab. F) per due superinvalidità Tab. E lettera A fin dalla data del XX, in cui vi è stato il suo collocamento a riposo per la inidoneità al servizio dovuta alle relative infermità, con la liquidazione dei rispettivi ratei di pensione maturati medio tempore e con il riconoscimento del diritto agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sul predetto credito pensionistico ex art. 167 del codice di giustizia contabile;

b) accertare e dichiarare il proprio diritto agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sugli importi liquidati e da liquidarsi all'odierno ricorrente dall'iniziale decorrenza a titolo di assegni accessori per cumulo di infermità (Tab. F) per due superinvalidità Tab. E, calcolandoli sull'intero importo degli assegni di superinvalidità invece che al netto dell'imposta e senza inoltre applicare alcuna ritenuta fiscale sugli interessi legali e sulla rivalutazione monetaria;

c) accertare e dichiarare il proprio diritto alla rivalutazione dell'indennità speciale annua per ogni anno per cui, sia pure nei limiti dell'ultimo quinquennio, sono stati liquidati gli assegni mensili di cumulo di superinvalidità Tab. E lettera A, ai sensi dello art. 25 della D.P.R. n. 915/1978 e dell'art. 111 del D.P.R. n. 1092/1973;

d) accertare e dichiarare il proprio diritto alla liquidazione dei rispettivi ratei di pensione maturati *medio tempore* e non corrisposti, con il riconoscimento

del diritto dello stesso ricorrente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sul predetto credito pensionistico.

Si sono costituiti in giudizio sia l'amministrazione della difesa che l'INPS eccependo la prescrizione del diritto vantato.

All'udienza del 20 febbraio 2025 il giudice, visto che la domanda giudiziale aveva ad oggetto anche la liquidazione di somme al netto dell'imposta e senza applicazione di alcuna ritenuta fiscale, ritenendo che la stessa esulasse dalla giurisdizione della Corte dei conti a favore di quella tributaria, ai sensi dell'art.101, comma 2° c.p.c. ha sottoposto alle parti la rilevata questione di giurisdizione, dando termine alle parti per esplicare le proprie considerazioni in merito.

Sia il ricorrente che l'INPS hanno depositato memoria, formulando alcune considerazioni in ordine alla questione sollevata d'ufficio.

All'udienza del 26 maggio 2025 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi.

DIRITTO

Alla luce di quanto dedotto dalle parti questo giudice, nel risolvere la prospettata questione di giurisdizione ritiene che la stessa debba essere attribuita al giudice contabile.

Sul punto, il dubbio sollevato nella precedente udienza prendeva le mosse dal fatto che il *petitum* formulato dal ricorrente avesse ad oggetto l'applicazione o meno delle imposte e delle ritenute fiscali sulle somme asseritamente vantate, con conseguente attrazione della questione nell'alveo della giurisdizione tributaria.

Al riguardo tuttavia, già da tempo la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che tutte le questioni aventi ad oggetto non solo la sussistenza del diritto a

pensione ma anche la sua esatta quantificazione – ivi compreso quindi la sua corresponsione al netto ovvero al lordo delle ritenute fiscali – sono attratte nella sfera di cognizione del giudice contabile.

Sul punto, infatti, in fattispecie pressocchè analoga, ha statuito che *"6.2. Secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite, le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di diritto cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario (Cass. Sez. U, 26/6/2009, n. 15031; Cass. Sez. U, 8/4/2010, n. 8312; Cass. Sez. U, 8/11/2012, n. 19289).*

6.3. Esclusa la giurisdizione del giudice tributario, questa Corte ha affermato che spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (Cass. Sez. U., n. 573 del 16/1/2003; Cass. n. 4853 del 27/2/2013; Cass. Sez. U, n. 11849 del 9/6/2016).

Si è precisato che, poiché la Corte dei Conti giudica sui ricorsi "in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato" (R.D. n. 1214 del 1934, art.

13), in questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Cass. Sez. U, n. 11849 del 2016; Cass. n. 7755 del 27/3/2017); rimangono fuori da questo ambito le controversie che non concernono il trattamento pensionistico, bensì il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione: indennità premio di servizio, indennità di buonuscita, T.F.R. (Cass. Sez. U, n. 25039 del 7/11/2013; Cass. Sez. U, n. 10455 del 23/4/2008).

6.4. Nella specie, la domanda di rimborso riguarda le ritenute Irpef operate dall'ente previdenziale sulla pensione privilegiata, sicché l'accertamento della esistenza del preteso credito attiene al trattamento pensionistico, che identifica il petitum sostanziale della domanda, e pertanto, il giudice del rapporto è il giudice contabile" (Cass. civ., sez V, 30 settembre 2019, n.24298).

Pertanto, ferma restando ogni valutazione in ordine alle eccezioni preliminari sollevate dalle parti, anche la questione sopra indicata deve essere decisa da questo Giudice.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando,

- Dichiara la giurisdizione della Corte dei conti sulla questione prospettata d'ufficio all'udienza del 20 febbraio 2025;
- Fissa la prossima udienza di trattazione al 15 luglio 2025, ore 10.00, con facoltà per le parti di presentare memorie e documenti almeno cinque giorni prima.

Spese al definitivo

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025.

Il Giudice monocratico

Pierpaolo Grasso

F.to digitalmente

Depositata in segreteria il 04/06/2025

L' Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Depositata in segreteria il 04/06/2025 Il GIUDICE

L' Assistente Amministrativo Pierpaolo Grasso

Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.

Bari, 04/06/2025

L’Assistente Amministrativo

dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente